



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
“CIRCOLO RICREATIVO E DI ASSISTENZA AI LAVORATORI AURORA”

L'anno millenovecentonovantanove e questo giorno 16 (sedici) del mese di Aprile presso la sede sociale dell'Associazione, si è riunita, alle ore 21.00, debitamente convocata l'Assemblea generale dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche allo statuto sociale in relazione al DLGS 460 del 4 dicembre 1997;
2. Varie ed eventuali.

Viene chiamato a presiedere i lavori il Sig. Carlo Mecocci, funge da Segretario il Sig. Enzo Bagni.
Il Presidente constata:

1. Che l'Assemblea è stata regolarmente convocata per il giorno 16/04/1999;
2. Che i soci si dichiarano informati sull'argomento da discutere.

Tutto ciò constatato, ai sensi del vigente Statuto sociale, il Presidente dichiara validamente costituita la presente Assemblea Straordinaria atta a deliberare sull'argomento posto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente informa l'Assemblea che, in relazione alla nuova legge sulle associazioni senza scopo di lucro è opportuno modificare anche se in piccola parte diversi articoli dello Statuto sociale e dunque propone di adottare uno Statuto sociale aggiornato con i requisiti previsti dall'attuale legislazione in vigore.

Pertanto dà lettura dello Statuto sociale, che propone all'approvazione dell'assemblea.

L'Assemblea preso atto di quanto proposto dal Presidente, dopo breve ed esauriente discussione, ad unanimità, delibera di approvare lo Statuto sociale aggiornato, che viene allegato al presente verbale e ne fa parte integrante.

Non essendovi altro da discutere e deliberare, la seduta viene tolta alle ore 23.00, previa stesura del presente verbale che viene sottoscritto seduta stante.

Scandicci (FI), 16 Aprile 1999

Il Presidente, Carlo Mecocci

Il Segretario, Enzo Bagni



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“CIRCOLO RICREATIVO E DI ASSISTENZA AI LAVORATORI AURORA”

COSTITUZIONE – SEDE - SCOPO

ART.1

Nello spirito della Costituzione Repubblicana ed in base agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile è costituita con sede in Scandicci, Località Viottolone Via Pisana n.593, un'Associazione di promozione sociale che assume la denominazione di “CIRCOLO RICREATIVO E DI ASSISTENZA AI LAVORATORI AURORA”.

ART.2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere unitario.

Compiti dell'Associazione sono:

1. Essere strumento di lotta per la crescita democratica del Paese e per la salvaguardia delle conquiste politiche, sociali e culturali dei lavoratori. Essa opera mediante iniziative culturali, ricreative, sportive e sociali, gestite dai lavoratori e dai cittadini; è attivamente impegnato nella lotta contro il fascismo comunque esso si manifesti;
2. Avanzare proposte all'ente pubblico e partecipare attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale per una adeguata politica del territorio e per la utilizzazione e gestione sociale degli impianti e delle istituzioni culturali, turistiche, sportive, ricreative, poste in essere dall'ente locale.

A tali fini l'Associazione provvede:

1. A raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorire il suo sviluppo;
2. A dare la propria adesione a quelle associazioni o enti che possano favorire il conseguimento dei propri fini sociali.

L'Associazione potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi fissati dal presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione contrattuale di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, utile alla realizzazione degli scopi sociali fissati o comunque attinenti ai medesimi.

L'Associazione non persegue alcuna finalità di lucro.

I SOCI

ART.3

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare Socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART.4

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- Indicare le generalità complete, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- Dichiarare di attenersi al presente Statuto ed all'eventuale regolamento interno senza riserve e di accettare incondizionatamente qualsiasi deliberazione degli organi sociali;
- Sottoscrivere la domanda con firma autografa.

ART.5

E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati esaminare ed esprimersi, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, in merito alla domanda di ammissione verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti.

Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale di Arci Nuova Associazione, ed il suo nominativo verrà annotato nel libro dei soci.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente.

Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione.

ART.6

La qualifica di Socio si intende rinnovata annualmente con il pagamento della quota sociale e la consegna della nuova tessera.

I soci hanno diritto a:

- a) Frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- b) A riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- c) A discutere ed approvare i rendiconti;
- d) Ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

ART.7

I soci sono tenuti:

- Al pagamento della quota sociale annua entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo;
- Alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- A mantenere, in ogni circostanza, un rapporto di correttezza secondo le regole del civile convivere nei confronti di ogni singolo Socio, degli organi sociali, dell'Associazione nel suo insieme;
- A rispondere alle convocazioni, personali o generali, deliberate dagli organi sociali.

ART.8

La qualifica di Socio si perde per:

- a) Decesso;
- b) Mancato pagamento della quota sociale;
- c) Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- d) Espulsione o radiazione.

ART.9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio mediante, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- a) Inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) Denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;

- c) L'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- d) Il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- e) Appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione;
- f) L'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

ART.10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci; oppure al Collegio dei Garanti.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

ART.11

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a) Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) Dalle quote sociali versate dai soci;
- c) Dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- d) Dal fondo di riserva.

L'importo delle quote sociali annue viene fissato, ogni anno, dal Consiglio Direttivo.


ART.12

La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

ART.13

L'esercizio sociale comprende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario da parte del Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.



Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettifiche che consentono di determinare la competenza dell'esercizio.

ART.14

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva.

L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sociale sarà devoluto come segue:

- Il 10% (dieci per cento) al fondo di riserva;
- Il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.

GLI ORGANI SOCIALI

ART.15

Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea generale dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Collegio dei Garanti;
- d) Collegio dei Sindaci Revisori.

L'ASSEMBLEA

ART.16

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea Ordinaria è convocata ogni anno nel periodo che va dal 2 gennaio al 30 aprile successivo.

L'Assemblea Straordinaria è convocata secondo necessità nei modi e termini stabiliti dall'art.18.

Le assemblee, ordinarie e straordinarie, sono convocate mediante avviso pubblicato all'Albo dell'Associazione. In ambedue i casi il preavviso non deve essere inferiore a 20 (venti) giorni.

Ogni Socio è tenuto a divulgare la notizia della convocazione di Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può, di sua iniziativa, attesa l'importanza degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, decidere l'invio di avviso di convocazione di Assemblea al domicilio dei soci.

ART.17

L'Assemblea ordinaria viene convocata nei termini e nei modi di cui all'art.16 ad iniziativa del Consiglio Direttivo con manifesto a firma del Presidente dell'Associazione.

Essa:

1. Approva le linee generali del programma di attività;
2. Approva il rendiconto annuale;
3. Delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
4. Elege gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci Revisori, Collegio dei Garanti) alla fine di mandato o in seguito a dimissioni degli stessi, questo votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione;
5. Nel caso di cui sopra discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una Commissione Elettorale composta da almeno tre membri, che propone i nomi dei soci candidati, indice, appresta e controlla lo svolgimento delle elezioni, proclama gli eletti e pubblica l'elenco dei votati;
6. Procedo alla ratifica delle cariche sociali scaturite dall'esito delle elezioni e dalla prima riunione dei consiglieri eletti;
7. Approva gli stanziamenti per le iniziative previste dall'articolo 2 del presente Statuto;
8. Ratifica, in quanto dovuto, le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
9. Esamina e decide sui ricorsi individuali;
10. Delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

ART.18

L'Assemblea generale dei soci può esser convocata in via Straordinaria per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione e nei casi previsti dagli articoli 20 e 33.

Tale Assemblea Straordinaria è convocata nei termini e nei modi di cui all'art.16, con manifesto a firma del Presidente dell'Associazione, e precisamente:

1. Tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
2. Ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio dei Sindaci Revisori;
3. Allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 (un decimo) dei soci con diritto di voto.

Chi propone l'Assemblea Straordinaria deve formulare anche il relativo Ordine del Giorno.

Il Consiglio Direttivo, quando non ne è il promotore, deve fissare la data dell'Assemblea Straordinaria entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea Straordinaria non promossa dal Consiglio Direttivo deve aver luogo entro sessanta giorni dalla data della richiesta.

ART.19

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti con diritto al voto.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, regolarmente costituita secondo il presente articolo, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti con diritto di voto su tutte le questioni poste all'Ordine del Giorno salvo quanto previsto dall'articolo 20.

La seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

ART.20

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti con diritto di voto.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'articolo 33.

ART.21

Le votazioni, nelle assemblee, possono avvenire peralzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

La conta dei voti spetta agli scrutatori nominati all'inizio dei lavori dell'Assemblea.

Alle votazioni partecipano tutti i soci presenti, nei termini previsti dall'art.16, ad esclusione:

- Dei soci minori di età, come previsto dall'art.3;
- Dei soci sospesi con provvedimento disciplinare;
- Dei soci sopraggiunti all'Assemblea immediatamente prima della votazione e, quindi, non in grado di valutare il dibattito svoltosi sull'argomento; essi possono votare tutte le volte successive.

ART.22

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è diretta da un Presidente e da un Segretario nominati dall'Assemblea stessa.

Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali delle assemblee, opportunamente vidimato a norma di legge e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Il Presidente dell'Assemblea chiama a fungere da scrutatori tre soci scegliendoli fra i presenti all'inizio dei lavori.

Il verbale dell'Assemblea dovrà recare in calce la firma del Presidente e del Segretario dell'Assemblea e degli scrutatori.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.23

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 13 consiglieri eletti fra i soci.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il numero dei consiglieri è stabilito dall'Assemblea dei soci.


ART.24

Il Consiglio Direttivo è convocato la prima volta dalla Commissione Elettorale dalla quale riceve, per mezzo dell'esito delle elezioni, il mandato e l'investitura ufficiale.

Il Consiglio Direttivo, nel corso della prima riunione o in altra da tenere a brevissima scadenza dalla prima, elegge nel suo seno:

1. Il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso; convoca e presiede il Consiglio;
2. Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni;
3. L'Amministratore: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione;
4. Il Segretario: redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente; ha la custodia dell'archivio sociale;
5. Uno o più esattori.

Il Consiglio Direttivo può stabilire anche altre e diverse cariche secondo le valutazioni che gli competono in ordine alla funzionalità dell'organo collegiale.



Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e l'Amministratore compongono la Presidenza.

Il Consiglio fissa inoltre le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali (attività culturale, sportiva, turistica, ecc.).

E' riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti.

ART.25

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente.

Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

ART.26

Il Consiglio Direttivo deve:

1. Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2. Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
3. Predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale;
4. Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
5. Compilare i progetti per l'impiego del residuo attivo dell'esercizio da sottoporre all'Assemblea;
6. Deliberare circa la convocazione delle assemblee;
7. Formulare l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'Assemblea;
8. Deliberare circa l'ammissione dei soci; può delegare allo scopo uno o più consiglieri;
9. Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
10. Stipulare di tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti le attività sociali;
11. Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;

12. Decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
13. Presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo;

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

ART.27

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzione è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

IL COLLEGIO DEI GARANTI

ART.28

Il Collegio dei Garanti (o dei Probiviri) è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diverso da uno.

È eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello statuto o del regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al Collegio, ai sensi dell'articolo 10.

Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qualvolta le condizioni lo rendano necessario.

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

ART.29

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.

Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno (ogni quattro mesi) e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

ART.30

I Sindaci Revisori ed i membri del Collegio dei Garanti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

ART.31

Le cariche di Consigliere, Sindaco Revisore e membro del Collegio dei Garanti sono incompatibili tra di loro.

ART.32

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Garanti sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese documentate inerenti l'espletamento dell'incarico.

A qualsiasi Socio è riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nell'espletamento di un preciso mandato del Consiglio Direttivo.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART.33

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci con diritto di voto presenti all'Assemblea di cui la validità è data dalla partecipazione del 51% del corpo sociale con diritto di voto.

ART.34

In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'articolo 33 sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i soci.


DISPOSIZIONE FINALE

ART.35


Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti con diritto di voto a norma di Codice Civile e delle leggi vigenti.

Scandicci (FI), 16 Aprile 1999

Il Presidente, Carlo Mecocci



Il Segretario, Enzo Bagni





REGISTRAZIONE A FIRENZE (Atti Civili)

il 13 LUG. 1990 al N° 3132 Serie 3 A

Versate L. 252.000 (Duecentocinquantaquemila)

IL DIRETTORE
Dr. Oliviero Novelli